Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 30 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2127.
Modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le opere universitarie. Pag. 4718

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2128.
Modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera nazionale combattenti . . . . Pag. 4719

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129.
Proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI . . . . Pag. 4719

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1937-XVI, n. 2130.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione . . . . Pag. 4720

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.
Utilizzazione dei grassi animali . . . . Pag. 4720

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38. Pag. 4723

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133.
Proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito . . . . . Pag. 4723

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2134.
Descrizione tecnica dei francobolli commemorativi dell Mostra Augustea della Romanità indetta in Roma . . . Pag. [illegible]23

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2135.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale delle [illegible] di risparmio delle Venezie . . . . Pag. 472[illegible]

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2136.
Autorizzazione alla Colonia « Eugenia Bona Capello » presso la Scuola professionale pareggiata « Maria Laetitia » di Torino ad accettare un legato . . . . Pag. 4725

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2137.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Pesaro . . . . Pag. 4725

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2138.
Pareggiamento del Liceo musicale consorziale « Nicolò Piccinni » di Bari ai Conservatori musicali governativi . Pag. 4725

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2139.
Erezione in ente morale della Fondazione « Premio Giulio Alessandrini di parassitologia » . . . . Pag. 4725

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2140.
Dichiarazione dei fini del patrimonio della « Fondazione per studi universitari ing. Angelo Bonomi » . . . . . . Pag. 4725

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1937-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia) . Pag. 4725

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.
Approvazione di una tariffa di assicurazione senza visita medica presentata dalla Società anonima Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Trieste . . . . Pag. 4726

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI.
Proroga di validità, con alcune modificazioni, delle tabelle eccezionali temporanee per trasporto di merci a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 4726

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. Pag. 4727

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 30 giugno 1937 . . . . . . Pag. 4728

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . Pag. 4728
Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4728
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4728
Diffida per smarrimento di certificati di rendita. Pag. 4729
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4731
Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia). Pag. 4737
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) . . . . . . Pag. 4737

CONCORSI

Ministero degli affari esteri: Concorso per esami a 8 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . Pag. 4738
Ministero dell'interno: Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 4740

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 30 DICEMBRE 1937-XVI:

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2141.
Revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notari nel Regno.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1937-XVI, n. 2127.
Modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le opere universitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare nuove norme per la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le opere universitarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 195. — Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed è composto:
1) del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;
2) del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti;
3) di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della Milizia;
4) del direttore generale dell'istruzione superiore;
5) di un rettore di Università e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
6) di due professori appartenenti ai ruoli delle Università e Istituti d'istruzione superiore, ugualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale;
7) di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni.
« I componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati.
« Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale.
« Il Comitato è costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.
« Il Comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Può essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del Comitato stesso.
« Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite ».

« Art. 196. — Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.
« I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio e possono essere confermati.
« Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 2128.
Modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di costituire un organico servizio ispettivo presso l'Opera nazionale combattenti, in relazione ai compiti più ampi ad essa assegnati con l'estensione della sua attività sia nel Regno che nell'Africa Italiana;
Ritenuta l'opportunità di arrecare in compenso economie con la soppressione di alcuni posti in organico, come se ne è appalesata la possibilità;
Visto il regolamento per il personale dell'Ente, approvato con decreto del Capo del Governo, in data 18 agosto 1934-XII, e le tabelle annesse al regolamento stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella pianta organica del personale dell'Opera nazionale per i combattenti, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regolamento approvato col decreto del Capo del Governo, in data 18 agosto 1934-XII, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) In aumento:

Immediatamente in precedenza dei capi servizio e dopo il Segretario generale: n. 1 posto di ispettore generale con lo stipendio annuo di L. 36.500 e con l'indennità di servizio attivo di L. 10.500.

b) In diminuzione:

Nel personale di categoria *A*: n. 2 posti di segretario.
Gli importi degli assegni inerenti al posto di ispettore generale sono da assoggettare alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Art. 2.

Il posto di ispettore generale potrà essere coperto anche con persona che non faccia parte del personale dell'Opera, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento per il personale dell'Opera, osservate le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129.
Proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, le successive modificazioni, e la legge 20 marzo 1930, n. 159;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 486;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente, per il periodo di un anno, il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del decennio 1923-1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori del decennio 1923-1932, di cui alla legge 20 marzo 1930, n. 159, prorogato fino al 31 dicembre 1937-XV col R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 486, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 152 - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1937-XVI, n. 2130.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Gaetano Postiglione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla vedova di Gaetano Postiglione, sig.ra Maria Postiglione, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue, a decorrere dal 1° novembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131.
Utilizzazione dei grassi animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, successivamente modificato dal R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente le limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari;
Visto il R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1607, con cui è stata soppressa l'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro;
Visti il R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2378, circa la utilizzazione industriale dei grassi animali ai fini della deglicerinizzazione, e la norma dell'art. 16, secondo cui le disposizioni della legge citata cesseranno di avere effetto il 31 dicembre 1937-XVI;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Deglicerinizzazione.

Art. 1.

Tutti i grassi « in masse libere » provenienti da animali bovini, ovini (esclusi gli agnelli ed i capretti) ed equini, macellati nel Regno, devono essere asportati, a cura dei veterinari comunali o consorziali, all'atto della visita delle carni, ed inviati, salvo contraria disposizione ai sensi del successivo art, 17, n. 1, con bolletta di spedizione e di consegna, a mezzo degli stessi, oppure per il tramite dei fiduciari, agli stabilimenti di colatura che saranno designati dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Agli stessi stabilimenti, e con identiche modalità, saranno inviati i grassi degli animali predetti destinati alla sardigna, qualora non ostino ragioni sanitarie.

La raccolta e la spedizione dei grassi agli stabilimenti di colatura dovranno essere controllate dai veterinari provinciali.

Art. 2.

Il grasso di ritagli, le grassine e i carnicci ottenuti negli spacci all'atto della minuta vendita delle carni debbono essere consegnati ai veterinari comunali per essere inviati ai soli stabilimenti, di cui all'art. 1.

Agli stessi stabilimenti dovranno essere inviati anche i grassi ricavati da macellazioni di bordo e gli untumi provenienti da residui di bordo, che entrino nel territorio doganale del Regno.

I grassi estratti da ossa a mezzo solventi devono essere inviati agli stabilimenti, di cui al successivo art. 12.

Art. 3.

Il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra può, a suo giudizio insindacabile, dichiarare con sua determinazione l'inapplicabilità totale o parziale delle norme del presente decreto per alcune Provincie.

Art. 4.

Le designazioni degli stabilimenti di colatura avranno luogo in base a proposte dei prefetti del Regno, presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, indicanti le colerie delle rispettive Provincie, presumibilmente idonee alla lavorazione di cui al successivo art. 9, gli Enti o le persone che le gestiscono e le percentuali dei grassi, di cui al precedente art. 1, raccoglibili nelle Provincie che potrebbero assegnarsi alle colerie stesse secondo la loro importanza e le esigenze di trasporto dei grassi.

Il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, con provvedimento insindacabile, addiverrà alla designazione di tutte le colerie proposte o di alcune di esse, determinando le percentuali loro assegnate ed indicando gli Enti o le persone che le gestiscono.

Tale ultima indicazione non attribuisce, nè pregiudica diritti.

Art. 5.

Qualora in alcune Provincie non esistano colerie, atte alla lavorazione di cui all'art. 9 del presente decreto, o non si ritenga comunque opportuna la loro designazione, il Com-

missario generale per le fabbricazioni di guerra designerà stabilimenti di Provincie viciniori, dopo aver sentite le proposte dei prefetti interessati, presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 6.

Le proposte di cui all'art. 4, 1° comma, ed all'art. 5 del presente decreto, potranno essere rinnovate o modificate in qualunque momento. Allo stesso modo i sopra indicati provvedimenti di designazione degli stabilimenti, degli Enti o delle persone che li gestiscono e delle percentuali assegnate, potranno essere revocati o modificati, anche di iniziativa del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Nel caso che nuovi Enti o nuove persone subentrino a quelli designati per la gestione degli stabilimenti, dovranno proseguire senza intervallo nella gestione stessa, dandone immediata notizia al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ed al prefetto della Provincia.

Art. 7.

Agli stabilimenti designati per la colatura dovranno essere inviati i grassi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, giornalmente o periodicamente, mondi da ogni impurezza e da sostanze eterogenee, secondo norme che saranno prescritte dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sia per la conservazione che per il controllo dei grassi inviati e con le modalità che verranno stabilite dai veterinari provinciali.

Art. 8.

Qualora all'invio dei grassi anzidetti si provveda per il tramite dei fiduciari, questi saranno designati dal capo dell'Amministrazione comunale del luogo ove avviene la macellazione, tranne il caso che il prefetto della Provincia non intenda avocare a sè tali nomine.

I fiduciari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di cui all'articolo precedente.

In ogni caso l'incarico loro conferito avrà carattere temporaneo e sarà revocabile in qualunque momento dall'Autorità che li ha designati, o per disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

La trasformazione in sego colato dei grassi animali fatti affluire agli stabilimenti, di cui all'art. 1, sarà attuata col sistema di colatura all'acido e con impianti con riscaldamento a vapore, secondo norme tecniche prescritte dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 10.

Lo stabilimento di colatura provvederà al pagamento dei grassi animali ad esso inviati, dell'importo dell'imballaggio, delle spese di spedizione e di trasporto dei grassi, dei compensi ai veterinari provinciali e comunali ed ai fiduciari, delle spese per i mezzi di trasporto inerenti al servizio di controllo che esercita il veterinario provinciale e delle spese generali, secondo quanto verrà disposto dal Ministero delle corporazioni ai sensi del successivo art. 24.

Art. 11.

Tutto il sego colato opportunamente imballato, salva contraria disposizione ai sensi dell'art. 17, n. 2, del presente decreto, sarà inviato dagli stabilimenti designati per la colatura agli stabilimenti che saranno designati per la scissione dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Tali ultimi stabilimenti dovranno essere provvisti di impianti per la scissione col sistema alcalino (in autoclave), nonchè per la concentrazione delle acque glicerinose, preferibilmente del tipo a vuoto.

Le designazioni di cui al presente articolo, 1° comma, potranno essere revocate o modificate in qualunque momento.

Art. 12.

E' fatto obbligo agli stabilimenti che attendono alle lavorazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, di darne comunicazione al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra che provvederà ad indicare a quale degli stabilimenti designati per la scissione dovranno essere inviati i grassi estratti da ossa.

Art. 13.

Il prezzo del sego colato sarà corrisposto allo stabilimento di colatura dallo stabilimento di scissione, a carico del quale rimarranno anche l'importo dell'imballaggio e le spese di spedizione e di trasporto del sego colato.

Art. 14.

La glicerina greggia e gli acidi grassi di scissione prodotti, ai sensi del presente decreto, dagli stabilimenti di cui all'art. 11, saranno utilizzati secondo disposizioni del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 15.

I grassi « in masse libere » provenienti da animali bovini, ovini (esclusi gli agnelli ed i capretti) ed equini, macellati all'estero ed importati, ed il sego colato d'importazione, dovranno essere impiegati secondo quanto si prescrive per i grassi animali ed il sego colato di origine nazionale.

Il Ministero delle finanze, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, è autorizzato ad emanare norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 16.

Fino alle designazioni degli stabilimenti in conformità degli articoli 4, 5 ed 11, la colatura dei grassi animali e la scissione del sego colato avranno luogo negli stabilimenti adibiti a tali lavorazioni — ferme le aliquote dei grassi e del sego lavorate in ciascun stabilimento — in virtù delle designazioni disposte vigente il R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800.

Anche in tal caso avranno però effetto immediato le altre norme di cui al presente capo.

CAPO II.

Utilizzazioni diverse.

Art. 17.

Per utilizzazioni diverse da quella prevista nel Capo I, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ove del caso, e nei limiti della disponibilità, dovrà provvedere:

1) ad esonerare i veterinari comunali o consorziali od i fiduciari dall'obbligo dell'invio di determinati quantitativi di grassi animali agli stabilimenti di cui all'art 1, o tali stabilimenti dalla colatura di determinati quantitativi di grassi;

2) ad esonerare gli stessi stabilimenti dall'obbligo dell'invio agli stabilimenti di scissione di determinati quantitativi di sego colato;

3) a disporre la colatura ad acqua di determinati quantitativi di grassi animali.

Art. 18.

Per le lavorazioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra designerà gli stabilimenti di colatura con procedura analoga e con gli identici effetti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Ove si ritenga non conveniente la designazione, ai sensi del presente articolo, primo comma, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra potrà affidare la colatura anche a stabilimenti non designati.

Art. 19.

Sono sottoposte al controllo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra le assegnazioni e le distribuzioni ad Enti o a privati di grassi animali, di sego colato ad acqua o ad acido, prodotti o riservati ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Art. 20.

Potranno essere emanate, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, norme tecniche ed amministrative per assicurare la regolarità sia delle predette assegnazioni e distribuzioni, sia del funzionamento degli stabilimenti, di cui all'art. 18 del presente decreto, con le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 21.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18 e delle norme di cui all'articolo precedente, resteranno in vigore le disposizioni già impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, vigente il R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 22.

La denominazione « grassi animali » comprende i grassi indicati negli articoli 1, 2 e 15, primo comma, del presente decreto.

La denominazione « grassi in masse libere » comprende tutto il grasso di rene (rognonata), inguinale e della cavità pelvica, di trippe e budella e tutte le altre porzioni di grasso che siano asportabili senza lesioni dei tessuti sottostanti.

Art. 23.

Sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra tutti gli stabilimenti che attendano alle lavorazioni previste dagli articoli precedenti.

Gli stabilimenti di cui ai precedenti articoli 1 e 18 sono soggetti anche alla sorveglianza tecnica ed amministrativa del veterinario provinciale.

Sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potranno essere emanate norme circa quanto è disposto dal presente articolo, con le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 24.

Il Ministero delle corporazioni stabilirà i prezzi dei grassi animali e dei relativi prodotti, nonchè i compensi, gli onorari e le spese, di cui agli articoli precedenti.

Potrà delegare in tutto o in parte tali facoltà, per le rispettive Provincie, ai Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 25.

Gli stabilimenti designati ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a prestare cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi loro incombenti.

Su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, saranno emanate norme per stabilire i criteri di determinazione dell'ammontare della cauzione e le modalità per la sua prestazione nonchè i termini per i pagamenti e per i rimborsi a carico degli stabilimenti designati, con le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 26.

Le domande per nuovi impianti o per modifiche di impianti, concernenti le lavorazioni previste dagli articoli precedenti, sono sottoposte alla procedura di cui alla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, ed al R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 590, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 27.

Chiunque, in violazione delle precedenti disposizioni, detiene i grassi di cui agli articoli 1 e 15 del presente decreto-legge, ovvero fa commercio di essi o dei loro prodotti o dei grassi e dei prodotti di cui all'art. 2, o comunque li somministra o procura ad altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

Se la quantità dei grassi o dei prodotti sia lieve, la pena è della reclusione da un mese ad un anno, ovvero della multa non inferiore a lire cinquecento.

Chiunque venda o acquisti glicerina greggia od acidi grassi di scissione a prezzi superiori a quelli stabiliti, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa non inferiore a lire mille.

Nel caso di condanna per i reati preveduti dal presente articolo, è ordinata la confisca ai sensi dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 28.

Per l'inosservanza delle norme tecniche od amministrative di cui al presente decreto-legge, per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 12, nonchè per la violazione delle norme e delle prescrizioni emanate od impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 29.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto-legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1937, n. 856;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, della somma di L. 5.000.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 81: « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, è aumentato di L. 5.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133.

Proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, convertito in legge con la legge 21 luglio 1933, n. 1041;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935, n. 2248;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2165, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 628;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni temporaneamente concesse per taluni acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, convertito in legge con la legge 21 luglio 1933, n. 1041, già prorogata al 31 dicembre 1937 per effetto del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2165, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 628, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2134.

Descrizione tecnica dei francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità indetta in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione dei francobolli commemorativi;

Visto il R. decreto 12 agosto 1937-XV, n. 1595, che autorizza la emissione dei francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità sono stampati col sistema rotocalcografico su carta filigranata con corona.

Il disegno dei francobolli ha il formato mm. 37 x 21, la perforatura ha il formato 24 x 40.

A) Francobolli per il pagamento delle tasse postali in genere.

Hanno il disegno disposto nel senso dell'altezza. Esso si compone di una vignetta che varia per ogni valore; alla base una targa ha la iscrizione di un motto latino corrispondente alla vignetta.

Due rettangoli posti ai lati della targa contengono l'indicazione del valore del francobollo. In alto, in bianco su fondo scuro, è disegnato lo stemma d'Italia e la leggenda « Poste Italiane » - « Bimillenario Augusteo » su due righe.

1) Il francobollo da cent. 10 (colore grigio verde) reca una colonna rostrata delle Vittorie Navali ed il motto « Mare Pacavi ».

2) Il francobollo da cent. 15 (colore seppia caldo) reca il trofeo di armi delle Vittorie Militari ed il motto « Bella Terra et Mari Toto In Orbe Terrarum Saepe Gessi Victorque Omnibus ».

3) Il francobollo da cent. 20 (color rosso). Vignetta: Augusto in abiti pontificali. Motto « Templa Deum In Urbe Refeci ».

4) Francobollo da cent. 25 (color verde chiaro). Vignetta. L'insegna delle Legioni, unite da un cartiglio con la scritta « Iam Nova Progenies Coelo Demittitur Alto »; sul fondo una croce sul paesaggio della Palestina. Motto « Censum Populi Egi ».

5) Francobollo da cent. 30 (color seppia freddo). Vignetta: Cesare Capitolino con la sua stella. Motto « Coepta Profligataque Opera A Patre Meo Perfeci ».

6) Francobollo da cent. 50 (color violetto). Vignetta: La statua di Augusto tra mani salutanti. Motto « Juravit In Mea Verba Tota Italia Et Me Ducem Depoposcit ».

7) Francobollo da cent. 75 (color rosso). Vignetta: La testa di Augusto di Meroe sullo sfondo del Nilo. Motto « Meo Jussu Et Auspicio Ducti Sunt Exercitus in Aethiopiam ».

8) Francobollo da L. 1,25 (colore azzurro). Vignetta: Flotta Romana in navigazione. Motto « Classis Mea Per Oceanum ».

9) Francobollo da L. 1,75+1,00 (color viola rossastro). Vignetta: L'Ara Pacis. Motto « Aram Pacis Augustae Senatus Pro Reditu Meo Consacrandam Censuit ».

10) Francobollo da L. 2,25+2,00 (color nero). Vignetta: Fasci e lauri sullo sfondo del tempio di Giove. Motto « Laurum De Fascibus Deposui In Capitolio Votis Solutis ».

B) I francobolli per il pagamento delle sopratasse di posta aerea hanno il disegno disposto nel senso orizzontale. Tale disegno si compone di una vignetta che varia per ogni valore ed è racchiusa lateralmente da due pilastri che recano le diciture « Posta Aerea Italiana » in quello di sinistra, ed il valore in quello di destra.

Lo stemma d'Italia è disegnato sul pilastro di sinistra sotto la scritta. Su un cartiglio che lega i due pilastri vi è il motto latino corrispondente alla vignetta.

1) Francobollo da cent. 25 (color viola rossastro). Vignetta: La Tellus della Gemma di Vienna. Motto « Tua Caesar Aetas Fruges Et Agris Rettulit Uberes ».

2) Francobollo da cent. 50 (color seppia caldo). Vignetta: La famiglia di Augusto nel fregio dell'Ara Pacis. Motto « Romulae Genti Date Remque Prolemque Et Decus Omne ».

3) Francobollo da cent. 80 (color bruno sanguigno). Vignetta: La Quadriga del sole dalla corazza di Augusto. Motto « Alme Sol Possis Nihil Urbe Roma Visere Maius ».

4) Francobollo di L. 1,00+1,00 (colore azzurro). Vignetta: Aquila Legionaria sul Mondo Augusteo. Motto « Qui Mare Qui Terras Omni Ditione Tenerent ».

5) Francobollo da L. 5,00+1,00 (color nero violaceo). Vignetta: Augusto fra i due lauri. Motto « Tutela Praesens Italiae Dominaeque Romae ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2135.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056, che costituisce l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto;

Veduti i Regi decreti 18 novembre 1929, n. 2120, 12 giugno 1930, n. 955, e 23 ottobre 1930, n. 1522, che apportano modificazioni al predetto statuto;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le deliberazioni in data 21 agosto e 27 settembre 1937-XV del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;

In conformità alla deliberazione in data 22 ottobre 1937-XV del Comitato dei Ministri, di cui al succitato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 4, 11, 13, 20, 21, 22, 25, 51 e 55 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, sono modificati come segue:

a) Art. 4 - comma *a*): « può istituire sezioni aventi speciali compiti, anche con assegnazione di patrimonio esclusivo e con organizzazione e funzionamento autonomi, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito »;

« Art. 4 - comma *b*): « può, dietro invito della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, istituire propri uffici dipendenti a carattere integrativo o farsi promotore o gestore di enti di natura analoga a quelli consorziati, ove mancassero, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito »;

b) Art. 11. — « L'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Nella particolare funzione ecc. »;

c) Art. 13. — « La quota di partecipazione di ognuna delle Casse stesse è stabilita obbligatoriamente in una aliquota percentuale unica dei depositi, determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro il mese di aprile di ogni anno iniziale di ogni triennio, sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio precedente, previa autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito »;

d) Art. 20. — Si aggiunge il seguente comma:

« Farà inoltre parte del Consiglio un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla stessa designato, che durerà in carica un anno e sarà rieleggibile ed avrà un numero di voti pari a quello del presidente del Consiglio di amministrazione »;

e) Art. 21 - ultimo comma: « La nomina stessa è approvata con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400 »;

f) Art. 22. — « Il Consiglio di amministrazione non è soggetto a rinnovazione periodica, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 20.

« I suoi membri variano ecc. »;

g) Art. 25. — « I verbali delle sedute consiliari saranno trasmessi entro 15 giorni dalla loro data all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

h) Art. 51 2° comma: « I liquidatori devono essere nominati con la presenza di tanti consiglieri che dispongano almeno di due terzi dei voti di cui dispone complessivamente il Consiglio di amministrazione e devono riportare i tre quarti dei suffragi. In caso diverso la nomina è deferita al Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

i) Art. 55. — « Speciali regolamenti da comunicarsi all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito entro tre mesi, ecc. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 142. — MANCINI. —

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2136.

Autorizzazione alla Colonia « Eugenia Bona Capello » presso la Scuola professionale pareggiata « Maria Laetitia » di Torino ad accettare un legato.

N. 2136. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la presidente del Consiglio di amministrazione della Colonia « Eugenia Bona Capello » presso la Scuola professionale pareggiata « Maria Laetitia » di Torino viene autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000 (cinquantamila) nominali disposto in favore della Colonia medesima dal cav. di gr. cr. Adolfo Bona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2137.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 2137. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite della provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2138.

Pareggiamento del Liceo musicale consorziale « Nicolò Piccinni » di Bari ai Conservatori musicali governativi.

N. 2138. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Liceo musicale consorziale « Nicolò Piccinni » di Bari viene pareggiato, a tutti gli effetti di legge, ai Conservatori musicali governativi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2139.

Erezione in ente morale della Fondazione « Premio Giulio Alessandrini di parassitologia ».

N. 2139. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene eretta in ente morale la Fondazione « Premio Giulio Alessandrini di parassitologia », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2140.

Dichiarazione dei fini del patrimonio della « Fondazione per studi universitari ing. Angelo Bonomi ».

N. 2140. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'aeronautica, il patrimonio della « Fondazione per studi universitari ing. Angelo Bonomi », riconosciuta come persona giuridica con l'art. 1 del R. decreto 5 gennaio 1933, n. 100, viene costituito da certificati del Debito pubblico del Regno, prestito Consolidato 5 %, del capitale nominale di L. 113.900, per l'annua rendita di L. 5695, intestati al Ministero dell'aeronautica e con l'annotazione che la rendita stessa dovrà essere esclusivamente erogata per i fini voluti dalla « Fondazione per studi universitari ing. Angelo Bonomi ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1937-XVI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4491)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Approvazione di una tariffa di assicurazione senza visita medica presentata dalla Società anonima Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Società anonima Riunione Adriatica di sicurtà, con sede in Trieste, relativa alla assicurazione mista, senza visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato o, immediatamente, in caso di premorienza, ed in misura ridotta ove la morte avvenga entro il 1° biennio di assicurazione.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(4502)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI.

Proroga di validità, con alcune modificazioni, delle tabelle eccezionali temporanee per trasporto di merci a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee nn. 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907, incluse nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 30 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1938-XVI, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni appresso specificate:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 901.

1) Nella parte I sono depennate le voci seguenti: Asfalto in pezzi o in polvere; Bitume solido o fluido; Carbone vegetale; Cereali; Crusca e cruschello; Farina di grano o di granone; Legna da ardere comprese le fascine; Legumi secchi; Mattoni refrattari; Pali di legno iniettati; Pietra da calce cruda; Pietra da cemento cruda; Pietre di peso superiore a 50 kg. per pezzo; Ritagli di tessuti; Sapone; Soda caustica; Solfato di sodio; Stracci d'ogni specie.

2) È aggiunta la voce seguente:

Oleina . . . . . . H | H | — | — | — | R |

3) Alla voce « Colofonia o pece greca » è assegnata la serie di prezzi H per le spedizioni in partenza da Trieste.

4) Sono soppresse: la serie di prezzi V per le spedizioni in partenza da Trieste di contro alle voci « Datteri » e « Frutta secche », la serie di prezzi F per le spedizioni in partenza da Trieste di contro alla voce « Olii vegetali: *a*) di palma o di cocco; *b*) altri », la serie di prezzi W per le spedizioni in partenza da Livorno di contro alla voce « Semi di barbabietole ».

5) È aggiunta la serie di prezzi W di contro alla voce « Sparto » per le spedizioni in partenza da Genova, Livorno, Ravenna, Savona e Trieste.

6) Sono soppresse le note alla voce « Metalli grezzi » per le spedizioni in partenza da Ravenna e Venezia e la nota alla voce « Gomma elastica » per le spedizioni in partenza da Genova.

7) Nel secondo alinea della Condizione speciale 5ª dopo le parole « percorrenti almeno 150 km. » sono aggiunte quelle « sulle linee delle Ferrovie dello Stato », e le parole « in servizio interno delle Ferrovie dello Stato » sono soppresse.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 902.

8) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

Caolino di produzione nazionale . . . . . . Q

Carbone vegetale di produzione nazionale . . . P

Carbone vegetale (polvere grossolana, tritumi, mondiglie di) . . . . P

Carbonella di legna o brace di produzione nazionale . . . . P

Legna da ardere, comprese le fascine e comprese le cortecce da ardere di produzione nazionale . . . P

Vinaccia (ammasso di vinacciuoli, graspi e bucce dell'uva spremuta) . . . . P

9) Alla voce della parte I « Argille, anche caoliniche » sono aggiunte le parole « di produzione nazionale ».

10) È soppressa la nota alla serie di prezzi assegnata, nella parte I, alle voci « Ciottoli », « Ghiaia », « Pietrisco greggio », « Pozzolana », « Sabbie da costruzione » e « Tufi in pezzi ».

11) Le voci della parte I « Mattoni (rottami di) » e « Stracci » sono così modificate:

Mattoni (rottami di) ordinari o refrattari, compresi i rottami di materiale refrattario in genere . R

Stracci d'ogni qualità e specie, anche misti con stracci di lana, di seta o di fibre artificiali . . . . F

12) Nella parte II sono soppresse le voci « Carbone vegetale », « Carbone vegetale (polvere grossolana, tritumi e mondiglie di) » e « Legna da ardere ».

13) Tutte le voci della « Carta » e dei « Cartoni », nella medesima parte II, sono annullate e sostituite dalle seguenti:

Carta e cartoni d'ogni specie, anche da macero F

Carta (sacchi di) per imballaggio delle merci . F

14) Nella parte II, alla voce « Talco in pezzi anche misti a polvere » è fatta l'aggiunta « e talco in polvere ».

15) La parte III è annullata e sostituita dalla seguente:

PARTE III.

Stazioni mittenti } Quelle risultanti dal seguente
Stazioni destinatarie } quadro

MERCI AMMESSE	Spedizioni in partenza dai Compartimenti di					
	Genova Torino	Milano Bologna	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste	Roma Ancona	Palermo
	In destinazione, rispettivamente, di stazioni dei Compartimenti di					
	Tutti	Venezia Trieste	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste Bologna Milano	Tutti	Tutti
	Serie di prezzi applicabile					
Canapa (steli di) dipelati o canapuli	—	D	D	D	—	—
Carrubbe fresche e secche	—	—	—	—	—	O
Cemento-amianto (eternit, carpilite, salonit, populit, eterna, ecc.)	L	L	L	L	L	—
Concimi naturali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
Concimi artificiali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
Doghe di legno per botti, barili, tini, ecc., e assi preparate per doghe	—	—	—	—	G	—
Dolomite	P	P	P	P	—	—
Eraclit in lastre	L	L	L	L	L	—
Eurite	Q	—	Q	—	—	—
Farinette di grano per miscelo atte alla panificazione	—	—	—	—	H	—
Feldspato	Q	Q	Q	Q	—	—
Lapilli	R	—	R	—	R	R
Legumi secchi	—	H	H	H	H	H
Liquerizia (radica di)	—	—	—	—	—	E
Marmo in granelli, polvere, rottami, scaglie e frantumi	—	P	—	P	—	—
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche e antiperonosporiche	B	B	B	B	—	B
Sommacco (foglie di)	—	—	—	—	—	E
Trucioli di legno comune	—	P	—	P	—	—

16) L'asterisco che precede le voci delle parti I e II è soppresso.

17) Alla serie di prezzi P sono aggiunti, nelle tre colonne delle spedizioni percorrenti oltre 150 km. i prezzi 0,18 (1), 0,16 (1) e 0,16 (1), e in fondo alla pagina è aggiunta la nota seguente:

« (1) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alle spedizioni di carbone vegetale, carbonella di legna e legna da ardere (comprese le fascine) percorrenti almeno 500 km. o paganti per tanti ».

18) Nella condizione speciale 2ª sono soppresse le parole « Sono altresì esenti — ma limitatamente ecc. » (fino alla fine).

TARIFFA ECCEZIONALE N. 904.

19) Alle stazioni mittenti per la serie A sono aggiunte quelle di « Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina) » e « Monrupino »

20) Il secondo alinea della condizione speciale 4ª è soppresso.

TARIFFE ECCEZIONALI NN. 905 E 906.

21) Nella condizione speciale 2ª delle due tariffe sono soppresse le parole « sono altresì esenti dall'applicazione della tassa per l'operazione di pesatura, ecc. » (fino alla fine).

Art. 3.

L'indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata, aggiunta o soppressa in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1937-XVI.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) Tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente;

2) Tariffa mista, a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente;

3) Tariffa mista crescente a premio annuo, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* RICCI.

(4504)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 dicembre 1937 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 30 giugno 1937.

(4522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 1° settembre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Premariacco, provincia di Udine.

(4430)

Si comunica che il giorno 28 agosto 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Frassino, provincia di Cuneo.

(4431)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 3 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perusini Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 3 certificati red. 3,50, capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 509 — Data: 17 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perusini Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50, rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 615 — Data 28 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perusini Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data: 31 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perusini Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella red. 3,50, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 778 — Data: 15 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Perusini Giuseppe fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 17 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Cafici Giuseppe di Pompeo — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati rendita 5 per cento, capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 18 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Migliori Giuseppe fu Luigi e Imazio Eliade fu Beniamino — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato P. N. 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 315 — Data: 4 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria, Imperia — Intestazione: Lupi Giov. Battista fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: deposito ricev. prov. n. 603, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 20 giugno 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Bocchi Mario di Ildebrando — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50, rendita L. 129,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4356)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 258

Media dei cambi e dei titoli

del 28 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,97
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,585
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,2395
Norvegia (Corona)	4,772
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,15
Portogallo (Scudo)	0,8634
Svezia (Corona)	4,896
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,675
Id. 3,50 % (1902)	72,475
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,025
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,85
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,075
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,825
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	586951	Congrega del S.S. Rosario di Aquilonia (Avellino)	L.	3,50
Cons. 5 % (Littorio)	21763	Confraternita del S.S. Rosario di Aquilonia (Avellino)	»	60 —
Cons. 5 %	397837 Solo per la proprietà	per la proprietà: Cena Giovanni fu Paolo, minore, sotto la p.p. della madre Mottino Cesarina di Giovanni ved. di Cena Paolo, dom. a Chivasso (Torino)	»	10 —
		per l'usufrutto: Mottino Cesarina di Giovanni, ved. Cena, dom. a Chivasso.		
Cons. 3,50 % (1906)	434164	Oliva Vincenzo di Giovanni Battista, dom. in Castelluccio Superiore (Potenza)	»	157,50
Cons. 5 %	297666	Montemurro, Beneficio Parrocchiale	»	10 —
Red. 3,50 %	403467 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Guinet Emilia fu Desiderio, moglie di Bernard Eugenio, dom. a Folcalquier (Francia)	»	262,50
Id.	403468 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Maria fu Giacomo, ved. di Normand Enrico, dom. ad Imperia	»	262,50
Id.	403469 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Emilio fu Giacomo, dom. ad Imperia	»	262,50
Id.	403470 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Verand Eugenio fu Giacomo, dom. a Milano	»	262,50
Id.	403471 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Lamberti Evelina fu Eumene, nubile, dom. ad Imperia.	»	262,50
Id.	403472 Solo per l'usufrutto	per la proprietà: Lamberti Eugenia fu Eumene, nubile, dom. ad Imperia	»	262,50
		Tutti vincolati di usufrutto a favore di Benso Maria fu Giacomo.		
Id.	145621	Tamburello Rosalia di Francesco, moglie di Spallino Biagio, dom. a Bivona (Girgenti) Dotale della titolare	»	157,50
Id.	57585 Solo per la proprietà	per la proprietà: Garrone Alfonso fu Carlo, dom. in Biella (Novara)	»	185,50
		per l'usufrutto: Dobelli Amalia fu Antonio, ved. Garrone, dom. in Novara.		
Cons. 5 %	504709	Parrocchia di S. Bartolomeo in Villa Popolo di Torricella Sicura (Teramo).	»	55 —
Cons. 3,50 %	358144 Solo per la proprietà	per la proprietà: Gianotti Giovanni, Francesco e Michele-Cristoforo fu Michele, minori, sotto la p. p. della madre Spandre Cristina di Giovanni, ved. Gianotti, dom. a Balangero (Torino)	»	28 —
		per l'usufrutto: Spandre Cristina di Giovanni, ved Gianotti Michele.		
Red. 3,50 %	417548	Barbera Giorgio fu Mariano, dom. a S. Mauro Castelverde (Palermo)	»	80,50
Cons. 4,50 %	12625	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	525 —
Id.	42135	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	9 —
Cons. 3,50 %	3908	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	3,50
Id.	4725	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce) - Amministrato dalla Congregazione di Carità di Tricase	»	14 —
Id.	3729	Congregazione di Carità Ospedale in Tricase	»	3,50
Prestito Naz. 5 %	31166	Ospedale in Tricase (Lecce)	»	10 —
Cons. 3,50 %	259282	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	24,50
Id.	523045	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	10,50
Id.	529163	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	3,50
Id.	540328	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	10,50
Id.	592939	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	7 —
Id.	598489	Ospedale di Tricase (Lecce)	»	7 —
Id.	713757	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce)	»	10,50
Id.	667633	O. P. Ospedale di Tricase (Lecce)	»	10,50
Id.	762407	Legato Piccinini Ippazio di Tricase	»	24,50
Id.	753216	Legato Piccinini Ippazio di Tricase	»	21 —
Id.	730895	Legato Piccinini Ippazio di Tricase	»	21 —
Id.	721288	Legato Piccinini Ippazio di Tricase	»	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 4,50 %	12631	O. P. Immacolata e S. Barbara di Depressa, frazione di Tricase	3 —
Prest. Naz. 5 %	31163	O. P. S. Barbara in Tricase	10 —
Cons. 3,50 %	504235	O. P. S. Barbara in Tricase	3,50
Id.	614914	O. P. S. Barbara in Tricase	10,50
Id	598492	O. P. S. Barbara in Tricase	3,50
Cons. 4,50 %	12630	Congregazione di carità di Tricase	33 —
Id.	38607	Stabilimento Immacolata di Tricase	6 —
Id.	12629	Stabilimento Immacolata di Tricase	45 —
Cons. 3,50 %	4727	O. P. Immacolata di Tricase	3,50
Id.	3909	O. P. Immacolata di Tricase	3,50
Id.	504234	O. P. Immacolata di Tricase	3,50
Id.	540929	O P. Immacolata di Tricase	10,50
Id.	598491	O. P. Immacolata di Tricase	3,50
Id.	614913	O. P. Immacolata di Tricase	3,50
Cons. 4,50 %	12628	Legato Pisanelli in Tricase	471 —
Prest. Naz. 5 %	31164	Legato Pisanelli in Tricase	15 —
Cons. 3,50 %	3730	Legato Pisanelli in Tricase	3,50
Prest. Naz. 5 %	31162	O. P. S.S. Sacramento in Tricase	10 —
Cons. 3,50 %	53079	Cappella del S.S. di Tricase	7 —
Id.	109184	Cappella del S.S. di Tricase	206,50
Id.	145595	O. P. Sacramento in Tricase	10,50
Id.	523047	O. P. Sacramento in Tricase	3,50
Id.	598493	O. P. Orfane di Tutino di Tricase	3,50
Id.	614915	O P. Orfane di Tutino di Tricase	7 —
Cons. 4,50 %	12626	Monte dei Cari di Lucugnano, frazione di Tricase	306 —
Id.	12627	Monte di Carità di Lucugnano, frazione di Tricase	108 —
Id.	28782	Monte di Carità di Tricase	24 —
Cons 3,50 %	3199	Monte di Carità di Lucugnano in Tricase	3,50
Id.	504233	O P. Monte dei Cari in Tricase	17,50
Id.	523046	O P. Monte dei Cari in Tricase	3,50
Id.	598490	O P. Monte dei Cari in Tricase	7 —
Prest. Naz. 5 %	31165	Monte dei Cari in Tricase	15 —
Cons. 4,50 %	20437	Beneficio Parrocchiale di S. Mauro Martire in Maniago (Udine)	6 —
Cons. 3,50 %	718369	Maratti Angelo di Nicola, dom. a Colico (Como)	35 —
Id.	794629 Solo per la proprietà	per la proprietà: Balzarini Angelo fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre Zappellini Rita di Felice, ved. di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano) per l'usufrutto: Zappellini Rita di Felice, ved. Balzarini, dom. a Golasecca (Milano).	59,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	119373	42 —	Turin *Francesca* di Luigi, moglie di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	Turin *Maria Francesca Luigia* di Luigi moglie ecc., come contro.
Id.	182300	17 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	210376	45, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	317511	17, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	334011	52, 50	Turin *Francesca* di Luigi, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	Turin *Maria-Francesca-Luigia* di Luigi, ved. di Bec Vittorio, dom. a Bousson (Torino).
Id.	345110	94, 50	*Curin Francesca* di Luigi, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).	*Turin Maria-Francesca-Luigia*, ved. di Bec Vittorio dom. a Bousson (Torino).
Cons. 3,50 %	745501	35 —	Turin *Francesca* di Luigi, moglie di *Bech* Vittorio dom. a Oulx (Torino).	Turin *Maria-Francesca-Luigia*, moglie di *Bec* Vittorio dom. a Oulx (Torino).
Pr. Red. 3,50%	358961	52, 50	Carbone *Fiorina* fu Raffaele, moglie di Paduano Angelo dom. a Boscotrecase (Napoli) dotale.	Carbone *Florinda*, ecc. come contro.
Id.	204425	70 —	*Borreoni Anna* fu Francesco, moglie di *Dagliotti* Luigi dom. a Pareto (Alessandria).	*Borreani Anna* fu Francesco, moglie di *Dogliotti* Luigi dom. a Pareto (Alessandria).
Id.	190591	17, 50	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio, ved Dutto, dom. in Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. di Dutto Giacomo dom. in Cuneo.	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. in Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190588	122, 50	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Bartolomeo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190589	122, 50	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190590	122, 50	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Paola-Valentina* fu ecc. come sopra.	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190592	17, 50	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Paola Valentina* fu Giorgio ved. Dutto dom. in Cuneo.	Dutto Isabella fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Valeria*, ecc. come contro.
Id.	190593	17, 50	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto, dom. in Cuneo vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della predetta madre Bono *Paola-Valentina* fu Giorgio ved. Dutto.	Dutto Anna Margherita fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Bono *Valeria* fu Giorgio, ved. Dutto, dom. in Cuneo vincolato d'usufrutto vitalizio a favore della predetta madre Bono *Valeria* fu Giorgio ved. Dutto.
Cons. 3,50 %	665140	59, 50	Ravioli Francesca fu Cirillo, vedova di Vicario *Giuseppe*, dom. a Varallo (Novara).	Ravioli Francesca fu Cirillo vedova di Vicario *Carlo-Giuseppe*, ecc. come contro.
Id.	665140	52, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738235	91 —	Cornoldi Maria fu Vincenzo, moglie a Locatelli *Vincenzo* dom. a Villa d'Almè Bergamo. Ipotecata per cauzione della titolare, quale contabile postale.	Cornoldi Maria fu Vincenzo, moglie a Locatelli *Geremia*, ecc. come contro.
Id.	790800	52, 50	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. in Milano vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rota Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. in Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo dom. in Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	790801	52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rota Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. a Milano, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo dom. in Genova.
Id.	790802	52,50	Vucassovich Milena fu Michele, ved. di Gajardi Antonio dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	790803	52,50	Gajardi Francesco fu Giovanni, dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	790804	52,50	Gajardi Giuseppina fu Giovanni, moglie di Marsani Federico dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
P. Red. 3,50%	116889	486,50	Marpillero Ersilia di Giuseppe, moglie di Marpillero Luigi dom. a Milano. Annotazione: vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Lœffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. in Genova.
Id.	116890	486,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo dom. in Genova.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo, dom. in Genova.
Id.	116891	486,50	Vucassovich Milena fu Michele, ved. di Gajardi Antonio dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	116892	486,50	Gajardi Francesco fu Giovanni, dom. a Trieste, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	116893	486,50	Gajardi Giuseppina fu Giovanni moglie di Morsani Federico, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	124647	210 —	Pirro Leopoldo di *Errico* dom. in Napoli.	Pirro Leopoldo di *Pietrangelo*, dom. in Napoli.
Cons. 3,50 %	676616	115,50	Carena *Angela-Rosalia-Maria* fu Pietro, vedova di Bovero Pietro, dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto di Negro Francesco fu Filippo.	Carena *Rosalia-Angela* fu Pietro, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	76135	87,50	Carena *Angela* fu Pietro, moglie di Negro Francesco, dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto della titolare.	Carena *Rosalia-Angela*, ecc. come contro.
Id.	119253	24,50	Carena *Angela* fu Pietro, moglie di Negro Francesco dom. in Torino, annotato d'ipoteca per gestione lotto della titolare.	Carena *Rosalia-Angela*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	7005	700 —	Rosso *Maria-Giuseppa*, nata *Corrado* del vivente Alessandro, dom. in Albissola Superiore. Vincolata come dote costituita alla titolare, moglie di *Antonio-Stefano Rosso* con atto 9 gennaio 1869 rog. Schiappa Pietro notaio in Albissola.	Conrado *Maria - Pace - Giuseppa - Francisca* di Alessandro, moglie di *Rosso Stefano-Antonio* dom. in Albissola Superiore, vincolata come dote costituita alla titolare moglie di *Rosso Stefano-Antonio*, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	185528	175 —	*Rinaldi* Antonio di Giuseppe, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).	*Renaldi* Antonio di Giuseppe, dom. a S. Giorgio Canavese (Torino).
Id.	503899	140 —	Calabrese Dora o Dorotea fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Gilda* fu Francesco, ved. di Calabrese Salvatore dom. a Napoli.	Calabrese Dora o Dorotea fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Giulia*, ecc. come contro.
Id.	503900	140 —	Calabrese Massimo fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Gilda* fu Francesco ecc. come sopra.	Calabrese Massimo fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Gravina *Giulia*, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 %	256682	1081,50	Ansaldi Giuseppa di Domenico, vincolata per dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Testa *Giacomo* di Vincenzo.	Ansaldi Giuseppa di Domenico, vincolata per dote pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Testa *Giovanni-Stefano-Giacomo* di Vincenzo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Pr. Red. 3,50%	297330	227,50	Alessio *Maria-Vittoria-Luisa* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Olivari Angiolina vulgo Gina fu Gerolamo ved. Alessio dom. in Genova.	Alessio *Vittoria-Luisa-Maria* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	286637	21 —	Bovone *Romero* fu Edoardo minore sotto la p. p. della madre Massa Maria ved. Bovone dom. a Novi Ligure.	Bovone *Romeo* fu Edoardo, ecc. come contro.
Id.	216174	700 —	*De Filippis* Francesco fu Carlo, dom. in Siano (Salerno).	*Di Filippo* Francesco fu Carlo, dom. in Siano (Salerno).
Id.	181705	10,50	Gonnella *Amedeo* fu Amedeo, minore sotto la p. p. della madre Marchetti Clementina vedova Gonnella dom. a Coreglia (Lucca).	Gonnella *Gemma-Amedea* fu Amedeo, minore, ecc. come contro.
Id.	408798	434 —	Renzulli *Giuseppina* fu Antonio moglie di Alberta-Nicola dom. a Castelnuovo della Daunia (Foggia), vincolato.	Renzulli *Maria-Donata-Giuseppina* fu Antonio, ecc. come contro.
P Naz. 5 %	2485	10 —	*Galissario Antonio* fu Giacomo, dom. in Reggio Calabria con annotazione: vincolata a favore del Ministero dell'Interno.	*Galessario Antonino* fu Giacomo, dom. in Reggio Calabria, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	165191	77 —	Vallet *Teresa* fu Gio. Battista, moglie di Martinod *Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).	Vallet *Maria-Teresa* fu Giovanni Battista moglie di Martinod *Sulpizio-Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).
Id.	21943	30 —	Vallet *Teresa* fu Giovanni Battista, moglie di Martinod *Ferdinando* dom. a Runaz (Torino).	Come sopra.
Cons. 3,50 %	622268	70 —	Nicora Caterina fu Antonio, moglie di Boicelli *Cesare* fu Giuseppe, dom. a Campore di Maissana (Genova).	Nicora Caterina fu Antonio, moglie di Boicelli *Giovanni-Giulio-Cesare* fu Giuseppe, dom. a Campore di Maissana (Genova).
Id.	824589	52,50	La Terza Nicolino fu *Umberto-Gaetano* detto Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Cersosino *Rosina-Maria* o Maria vedova La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).	La Terza Nicolino fu *Gaetano*, minore sotto la p. p. della madre Cersosino *Maria* vedova La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).
Pr. Red. 3,50 %	162747	42 —	Migliazzi *Giulia* di Leone, minore sotto la p. p. del padre.	Migliazzi *Vincenzina-Catterina-Giulia* di Leone, minore, ecc. come contro.
Id.	252145	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	292232	66,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	104694	108,50	Lavagno *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gabba Felicita vedova Lavagno Giuseppe dom. in S. Giorgio Monferrato (Alessandria).	Lavagno *Emilia* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	536720	70 —	Poletti *Serafina* fu Abbondio, minore sotto la p. p. della madre Poletti Giuseppina fu Lorenzo ved. Poletti Abbondio dom. a Bellagio (Como).	Poletti *Giuseppina-Serafina* fu Abbondio, minore, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	41625	35 —	*Occhibianci* Giovanni di Nicola, dom. in Tolentino (Macerata).	*Occhibianchi* Giovanni di Nicola, dom. in Tolentino (Macerata).
Buono del Tesoro	225	4225 —	Grazioli Eleonora fu *Giuseppe*, moglie di Manzia Pietro, vincolato per dote.	Grazioli Eleonora fu *Giulio*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4338)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 8

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redimib. 5%	66915	255 —	Federico, Lola, Aldo Francesco, e Maria-Immacolata fu Roberto, minori, sotto la p. p. della madre Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele* ved. Federico, con usufrutto vitalizio a favore di Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele*, ved. Federico, dom. a Savona.	Federicio Lola, Aldo, Francesco e Maria-Immacolata fu Roberto, minori, sotto la p. p. della madre Troiano *Esther* fu *Paolo*, ved. Federico, con usufrutto vitalizio a favore di Troiano *Esther* fu *Paolo*, vedova Federico, dom. a Savona.
Id.	66916	1835 —	Federico Maria-Immacolata minore sotto la p. p. della madre Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele*, ved. Federico, dom. a Savona.	Federico Maria-Immacolata fu *Roberto*, minore sotto la p. p. della madre Troiano *Esther* fu *Paolo*, ved. Federico, dom. a Savona.
Id.	66917	835 —	Federico Aldo fu Roberto, minore, sotto la p. p. della madre Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele*, dom. in Savona.	Federico Aldo fu Roberto, minore, sotto la p. p. della madre Troiano *Esther* fu *Paolo*, dom. in Savona.
Id.	66918	1835 —	Federico Francesco ecc., come sopra.	Federico Francesco ecc. Come sopra.
Id.	66919	1835 —	Federico Lola fu Roberto, minore, sotto la p. p. della madre Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele*, dom. in Savona	Federico Lola fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Troiano *Esther* fu *Paolo*, dom. in Savona.
Id.	66920	730 —	Federico Lola ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	66921	730 —	Federico Aldo ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	66922	730 —	Federico Francesco. ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	66923	730 —	Federico Maria-Immacolata ecc., come sopra.	Come sopra.
Prest. Redim. 3,50%	472492	3,50	Federico Lola, Francesco, e Maria-Immacolata fu Roberto minori sotto la p. p. della madre Troiano *Ester-Iole* fu *Raffaele*, ved. Federico, dom. in Savona.	Federico Lola, Francesco, *Aldo*, e Maria-Immacolata fu Roberto, minori, sotto la p. p. della madre *Esther* fu *Paolo*, ved. Federico, dom. in Savona.
Cons. 3,50%	290349	338,50	Grana Paolina di Stefano, moglie di Pessina *Arturo*, dom. a Garlasco (Pavia), dotale.	Grana Paolina di Stefano, moglie di Pessina *Giacomo-Arturo*, dom. a Garlasco (Pavia), dotale.
Id.	504125	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Redim. 3,50%	8997	154 —	*Veneroni* Giuseppina fu Giuseppe.	*Mancini* Giuseppina fu Giuseppe, *moglie di Veneroni Luigi, dom. a Milano.*
Prest. Redim 3,50%	13671	402,50	Bottino Maddalena fu Domenico, moglie di Garino Regolo fu Giuseppe, dom. a Torino, vincolato d'usufrutto a favore di Giaj-Pron Angela fu *Felice*, vedova in prime nozze di Bottino Domenico, e moglie in seconde nozze di Garrino Alberto fu Giuseppe dom. a Torino.	Bottino Maddalena fu Domenico, moglie di Garino Regolo fu Giuseppe, dom. a Torino vincolato d'usufrutto a favore di Giaj-Pron Angela fu *Martino-Felice*, vedova in prime nozze di Bottino Domenico e moglie in seconde nozze di Garrino Alberto fu Giuseppe, dom. a Torino.
Cons. 3,50%	750004	28 —	Morel *Maria* fu *Abramo*, moglie di Roulph Antonio, dom. a Pontechianale (Cuneo).	Morel *Maria-Chiaffedra* fu *Simone-Abramo* moglie di Roulph Antonio, dom. a Pontechianale (Cuneo).
Id.	724088	35 —	*Arnulfo* Giov. Battista fu Giov. Battista, dom. a Briga Marittima (Cuneo).	*Arnolfo* Giov. Battista, di Giov. Battista, dom. a Briga Marittima (Cuneo).
Id.	735872	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	764277	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Prest. Redim 3,50%	115724	35 —	*Arnulfo* Giovanni Battista fu Giovanni Battista dom. a Morignolo di Briga Marittima (Cuneo).	*Arnolfo* Giovanni Battista fu Giovanni Battista, dom. a Morignolo di Briga Marittima (Cuneo).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	16871	350 —	*Tromellini Pierina* fu Battista, moglie di Tromellini Cesare, dom. Confienza (Pavia).	*Baldi Anna-Giuseppina-Pierina* fu Battista, moglie di Tromellini Cesare dom. a Confienza (Pavia).
Consol. 3,50%	799575	280 —	Lusso Francesco fu Giuseppe, interdetto sotto la *patria potestà* della madre Arato Francesca fu *Giovanni* ved. Lusso dom. a Pino Torinese (Torino).	Lusso Francesco fu Giuseppe interdetto sotto la *tutela* della madre Arato Francesca fu *Francesco* ved. Lusso dom. a Pino Torinese (Torino).
Redim. 3,50%	350495	245 —	Meli Caterina di Angelo moglie di Meli Baldassare di Stefano dom. in Aragona (Girgenti), vincolato per dote.	Meli Baldassare di Stefano e Meli Stefano e Angelo germani di Baldassare, quali eredi indivisi di Meli Caterina di Angelo dom.ti in Aragona (Agrigento).
Consol. 3,50%	220913	700 —	Giaccherio *Pasquale* di Andrea dom. a Villafranca d'Asti, ipotecata a favore di Testore *Carolina*, fu Giovanni, moglie del titolare.	Giaccherio *Gioacchino-G. B.-Pasquale* di Andrea dom. a Villafranca d'Asti, ipotecata a favore di Testore *Carlotta* fu Giovanni moglie del titolare.
Redim. 3,50%	46358	199,50	Momigliano Giuseppe fu Beniamino, dom. a Torino, usufrutto, Momigliano *Giacomo*, fu Beniamino.	Momigliano Giuseppe fu Beniamino dom. a Torino, usufrutto Momigliano *Iacob* fu Beniamino.
Id.	66360	199,50	Momigliano Emilia fu Beniamino dom. a Milano, usufrutto, Momigliano *Giacomo* fu Beniamino.	Momigliano Emilia fu Beniamino, dom. a Milano, usufrutto Momigliano *Jacob* fu Beniamino.
Id.	46361	105 —	Momigliano Arturo fu Salvatore dom. a Torino, usufrutto, come sopra.	Momigliano Arturo fu Salvatore, dom. a Torino, usufrutto, come sopra.
Id.	46362	105 —	Momigliano Zoe fu Salvatore, dom. a Torino usufrutto, come sopra.	Momigliano Zoe fu Salvatore, dom. a Torino, usufrutto, come sopra.
Prest. Redim. 3,50%	200674	280 —	Azzariti Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* fu Raniero dom. in Aquila, dotale.	Azzariti Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*, ecc. come contro.
Id.	400993	133 —	Calabrese *Carmine* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Diamante Gioiella, vedova Calabrese dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	Calabrese *Carmela* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
Id.	164074	52,50	Negro Giovanni di Michele, minore, sotto la p. p. del padre con usufrutto vitalizio a favore di Meineri *Margherita* fu Michele moglie di Negro Michele, dom. in Savigliano (Cuneo).	Negro Giovanni di Michele, minore, sotto la p. p del padre con usufrutto vitalizio a favore di Meineri *Maria*-Margherita-*Lucia* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. in Savigliano (Cuneo).
Id.	164075	52,50	Negro Margherita di Michele, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a favore di Meineri *Margherita* fu Michele, moglie di Negro Michele dom. in Savigliano (Cuneo).	Negro Margherita di Michele, minore sotto la p. p. del padre con usufrutto vitalizio, a favore di Meineri *Maria* Margherita-*Lucia* fu Michele, moglie di Negro Michele, dom. in Savigliano (Cuneo).
Id.	164076	52,50	Negro Antonio di Michele ecc., come sopra.	Negro Antonio di Michele ecc., come sopra.
Id.	164077	52,50	Negro *Genoveffa* di Michele, ecc., come sopra.	Negro *Genovieffa* di Michele ecc., come sopra.
Id.	195189	350 —	Murra *Elvira* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre dom. a Novoli (Lecce).	Murra *Maria-Elvira* di *Antonio-Raffaele*, minore, ecc., come contro.
Redimibile 5% (1935)	34094	500 —	Granozzi Angelica di Antonio, nubile dom. a Caltanissetta, con annotazione d'ipoteca per cauzione dovuta da Granozzi Antonio fu Baldassare quale conservatore delle ipoteche di Caltanissetta.	Granozzi Angelica di Antonio, minore *sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Caltanissetta. Con annotazione d'ipoteca come contro.
Id.	34097	100 —	Granozzi Angelica di Antonio, *nubile*, dom. a Caltanissetta.	Granozzi Angelica di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Caltanissetta.
Id.	34093	500 —	Granozzi *Rita* di Antonio, *nubile*, dom. a Caltanissetta, con annotazione d'ipoteca per cauzione dovuta da Granozzi Antonio fu Baldassare quale conservatore delle Ipoteche di Caltanissetta.	Granozzi *Maria-Rita* di Antonio *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Caltanissetta. Con annotazione d'ipoteca come contro.
Id.	34096	100 —	Come sopra, libera da ipoteca.	Come sopra, libera da ipoteca.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50%	328252	17,50	Bellardone *Luigi* fu Vittorio, dom. a Ceva (Cuneo). Con ipoteca a favore dell'Amministrazione dello Stato.	Bellardone *Vittorio-Erminio-Luigi* fu Vittorio, domiciliato a Ceva (Cuneo). Con ipoteca a favore dell'Amministrazione dello Stato.
Rendita 5%	131007	50 —	*Guertnoni* Angelo rappresentato dal Consiglio Istituti Ospitalieri di Bergamo.	*Quertnoni* Angelo, rappresentato ecc., come contro.
Cons. 3,50%	849740	784 —	Improta Giovanna fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Improta* Giuseppina di Ciro, ved. di Improta Luigi, dom. in Napoli.	Improta Giovanna fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Bevilacqua* Giuseppina,ecc., come contro.
Id.	649345	521,50	Petrone *Giovannina* fu Francesco-Saverio moglie di Meoli Raffaele, dom. Montemiletto (Avellino) vincolata per dote.	Petrone *Ermelinda-Maria-Giovannina* fu Francesco Saverio, ecc., come contro.
Prest. Redim. 3,50%	494287	381,50	*Ginepra Carmela* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Brandonisio Anna fu Rocco dom. Bari.	*Cinepra Carmen* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Redim. 3,50%	389326	378 —	*Silvestri* Filomena e Cristina fu Riccardo sotto la tutela di d'Avossa Michelina fu Tommaso dom. in Baronissi (Salerno).	*Silvestre* Filomena e Cristina fu Riccardo, ecc., *minore*, sotto la tutela di ecc., come contro.
Id.	389327	189 —	Come sopra, con usufrutto a Sciuto Amalia fu Nicola.	Come sopra, con usufrutto a Sciuto Amalia fu Nicola.
Consol. 3,50%	798959	700 —	Forti *Giacomina* fu Osvaldo, moglie di Panigada Primo, dom. in Camatta di Chignolo Po (Pavia), con l'usufrutto a favore di Truntschnigg Carolina fu Antonio ved. di Stabilini Alessio dom. in Milano.	Forti *Emilia-Irene-Giacomina* fu Osvaldo, ecc., come contro.
Id.	56826	28 —	*Maurigi* Mariano fu Giuseppe dom. in Cefalù Diana (Palermo) con vincolo per cauzione notarile.	*Maurici* Mariano fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	226967	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Prest. Redim. 3,50%	232313	717,50	*Mazuchelli* Angela fu Pier Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfi Rachele fu Luigi ved. *Mazzuchelli* dom. a Castano (Milano).	*Mazzucchelli* Angela fu Pier Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfi Rachele fu Luigi vedova *Mazzucchelli*, domiciliata a Castano (Milano).
Rendita 5%	90697	580 —	Rognoni Elena fu *Cesare* minore sotto la patria potestà della madre Preti *Francesca detta Nina*, dom. in Pavia.	Rognoni Elena fu *Pio Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Preti *Maria-Francesca*, domiciliata in Pavia.
Id.	90698	580 —	Rognoni *Gerolamo* fu *Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Preti *Francesca detta Nina*, dom. in Pavia.	Rognoni *Giuseppe-Gerolamo* fu *Pio Cesare*, minore, sotto la patria potestà della madre Preti *Maria-Francesca*, domiciliata in Pavia
Prest. Redim. 3,50%	287450	815,50	Gallo *Antonietta* di Antonio minore emancipata sotto la curatela del marito di Leo Lucca di Gaetano dom. a Rocca Imperiale (Cosenza) dotale.	Gallo *Mariantonia* di Antonio, come contro.
Id.	105142	100 —	Dell'Aversana Ida di *Raffaele*, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Parete (Caserta).	Dell'Aversana Ida di *Angelo-Raffaele*, minore, ecc., come contro.
Id.	170552	126 —	Novelli Virginia fu Antimo, moglie di Angi *Achille* dom. a Sparanise, dotale.	Novelli Virginia fu Antimo, moglie di Angi *Michele-Achille*, ecc. come contro.
Id.	364937	105 —	Vallana Giuseppe fu Bartolomeo dom. a Borgosesia, usufrutto Magistrini *Celestina* fu Andrea ved. di Vallana Bartolomeo dom. a Maggiora.	Vallana Giuseppe fu Bartolomeo, domiciliato a Borgosesia, usufrutto Magistrini *Maria-Celestina*, ecc. come contro.
Id.	364938	105 —	Vallana Giovanni fu Bartolomeo dom. ad Agliano d'Asti, usufrutto, come sopra.	Vallana Giovanni fu Bartolomeo, domiciliato ad Agliano d'Asti, usufrutto, come sopra.

DEBITO	NUMERO dell'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Redim. 3,50 %	225848	42 —	*Posadino Antonio*, Giovanni, *Francesco* e Nicolò fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Murgia Pietruccia, moglie in seconde nozze di Ruzzu Giovanni di Nicolò, dom. a Nulvi (Sassari).	*Posadinu Antonina*, Giovanni *Francesca* e Nicolò fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Murgia Pietruccia, moglie in seconde nozze di Ruzzu Giovanni di Nicolò, domic. a Nulvi (Sassari).
Redim. 3,50%	154574	224,50	Piras *Antonia* e Salvatore fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Bassu Loriga Lucia di Giovanni ved. Piras dom. in Osilo (Sassari).	Piras *Antonina* e Salvatore fu Pietro, ecc., come a fianco.
Prest. Redim. 3,50 %	500095	226 —	D'Angelo Carmine di Gaetano dom. in New-York con usufrutto vitalizio a favore di Salerno *Carmela* fu Ferdinando, vedova in prime nozze di Russo Raimondo dom. in Sarno (Salerno).	D'Angelo Carmine di Gaetano, dom. in New-York, con usufrutto vitalizio a favore di Salerno *Maria-Carmela* fu Ferdinando, vedova in prime nozze di Russo Raimondo, *e ved. in seconde nozze di Cerrato Giuseppe.*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA.

(4075)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Dispone:

Il dott. Franco Marcianò di Emanuele è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Chiazzano (Pistoia) ed i signori rag. Pietro Landini fu Raffaello, Alberto Dei e Raffaello Ciampolini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4492)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 4 marzo 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo);
Veduto il proprio provvedimento in data 4 marzo 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1937-XV, con il quale le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza venivano prorogate di tre mesi;
Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa cooperativa rurale di depositi e prestiti di Caprarola (Viterbo) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 4 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4508)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a 8 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni, concernente le norme per l'esecuzione di detta legge;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 8 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali delle lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale.

3° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del Regolamento sul servizio sanitario militare, Edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente.

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'amminissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che le abbiano conseguito presso Istituti militari;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, o dalla Segreteria dei Fasci all'estero per i residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5, 6 e 8, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto internazionale;
b) economia politica;
c) storia;
d) lingua francese;
e) altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammmissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I.

Diritto internazionale pubblico - Diritto internazionale privato.

II.

Istituzioni di diritto pubblico italiano, di diritto corporativo e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.

(L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III.

Istituzioni di diritto privato italiano.

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV.

Economia politica, scienza delle finanze, statistica.

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni - I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.

4. Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggio: elementi; effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principi ed applicazioni - Storia monetaria dei più importanti paesi ed in particolare storia della lira.

6. Credito e speculazione - Istituti di credito - Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci - fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione o crisi.

7. Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni

10. Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario.
Nozioni di statistica.

V.

Storia.

1. Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano d'Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa Occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi ed esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. Umanesimo e Rinascimento: la nuova cultura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. Concezione dello Stato e della politica - Personalità che più visibilmente e variamente li incarnarono.

4. Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord americane) - Il Papato di fronte al Protestantesimo

5. L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia. Mar Baltico e Mar Nero La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia - Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo - Mutamenti politici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di

Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America - L'Inghilterra nelle Indie Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della cultura specialmente scientifica, illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) - Uomini variamente rappresentativi di questa epoca.

6. Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente - 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero La Prussia dal 1848 al 1870 - Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck - Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La Triplice e la Duplice - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800; il moto emigratorio dell'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano: la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità. Il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.

9. La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopoguerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI.

Geografia.

1. Elementi di geografia fisica.

2. Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale - Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.

3. Le grandi vie di comunicazioni marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.

4. Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.

5. Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.

6. Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica; mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.

7. Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.

8. Le forze militari dei principali Stati.

9. Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VII.

Lingue estere.

Lingua francese.

Altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare le perfetta conoscenza).

(4498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 9 novembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 269, del successivo giorno 20;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione di alcune delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Decreta:

1. Il dott. Mazzolani Ugo, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta delle provincie di Arezzo, Firenze, Perugia, Pistoia (sede Firenze) in sostituzione del dott. Bassi Vincenzo, vice prefetto ispettore;

2. Il prof. Randazzo Mario, docente universitario in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Ferrara e Ravenna (sede Ferrara) in sostituzione del prof. Garrasi Giuseppe;

3. Il dott. Mancini Dino, libero esercente specializzato in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Cremona o Mantova (sede Cremona) in sostituzione del dott. Bignani Ernesto.

I prefetti di Firenze, Ferrara e Cremona sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4499)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.